



COMUNE DI SEGONZANO
Provincia di Trento
Frazione Scancio 64 - 38047 Segonzano (TN)
tel. 0461 686103 - segreteria@PEC.comune.segonzano.tn.it
www.comune.segonzano.tn.it
Codice Fiscale 00371860222 - Partita I.V.A. 00473450229



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per spese di gestione riferite al 2022

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.

CODICE CAR 27590

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 118 dd. 15/11/2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Segonzano promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate in seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi provocati sul tessuto economico locale dalla pandemia da Covid-19 e dall'impennata dei costi relativi all'approvvigionamento della materia energia elettrica. L'avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (U.E.) n. 1303 del 17 dicembre 2013, e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'articolo 1 comma 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m., assegnate a questo Comune con D.P.C.M. 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino **tutti i seguenti requisiti**:
 - a) si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
 - b) svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Segonzano, un'attività commerciale, oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla legge-quadro per l'artigianato, Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) siano regolarmente costituite ed iscritte al Registro Imprese, e risultino attive al momento della presentazione della domanda, oppure siano in via di costituzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
 - d) non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e) siano titolari di partita IVA;
 - f) siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato (vedi articoli 4 e 5 del presente bando);
 - g) non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Segonzano al 31.12.2022. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi;
 - h) rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i) abbiano avuto nell'anno 2022 un calo del fatturato rispetto al fatturato dell'anno 2019 (vedi articolo 4);
 - j) nuove attività, intendendo per nuove attività quelle attivate dopo il 01.01.2022 ed in esercizio alla data di presentazione della domanda, escluse attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale. Per queste nuove attività non è necessario il requisito di cui alla lettera precedente i), non avendo un'intera annualità 2019 di fatturato di riferimento;
 - k) abbiano sostenuto nel corso dell'anno 2022 un aumento della spesa per l'energia elettrica rispetto all'anno 2021.
2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.
3. Per le imprese artigiane costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.
4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto gli imprenditori agricoli² che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) o j) ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
5. Sono quindi ammesse a richiedere il contributo le imprese rientranti in almeno una delle fattispecie previste dalle precedenti lettere i), j) e k), ed in possesso dei rimanenti requisiti di cui sopra.
6. **Nella ripartizione del fondo sarà data priorità alle istanze presentate e ritenute ammissibili non beneficiarie per la misura già erogata relativamente alle annualità 2020 e 2021 e ciò indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di merito.**

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione sostenute dalle imprese predette, come dettagliate al precedente art. 2 commi 2, 3 e 4, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Segonzano nell'esercizio 2022.

¹ Ai sensi della vigente normativa, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati,e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, che esercitano un'attività commerciale o artigianale, che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

² Solo per le imprese agricole che effettuano abitualmente attività di natura commerciale connesse all'attività agricola (es.mercato, punto vendita) – vedi nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – FAQ-SNAI-29-1-2020.

2. Costituiscono spese di gestione ristorabili gli esborsi sostenuti dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per far fronte alle seguenti voci di costo:
- 1) locazioni immobiliari/canoni;
per canoni di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo e adibito esclusivamente a sede operativa dell'attività nel Comune di Segonzano (a pena di esclusione: allegare copia del contratto di locazione debitamente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate e attestazione e/o ricevuta di avvenuto pagamento dei relativi canoni);
 - 2) utenze/telefono/riscaldamento (escluse le spese relative all'energia elettrica, il cui punteggio viene specificato all'articolo 4);
le spese devono essere concernenti l'unità operativa situata nel Comune di Segonzano (a pena di esclusione: allegare copia delle fatture riferite alla fornitura, dalle quali si evinca l'esatta ubicazione della fornitura medesima che dovrà necessariamente corrispondere all'unità operativa per la quale si chiede il presente contributo e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento);
 - 3) spese relative alla gestione delle misure anti Covid (es. approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, sanificazione degli ambienti di lavori ecc.. a pena di esclusione: allegare copia delle fatture e ricevuta e/o s.m.i. di avvenuto pagamento);
 - 4) spese per canoni utilizzo software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web e per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegne a domicilio. Tali spese debbono essere documentate da fatture (a pena di esclusione: allegare copia delle fatture e ricevuta e/o s.m.i. di avvenuto pagamento);
 - 5) spese per promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.). Tali spese debbono essere documentate da fatture (a pena di esclusione: allegare copia delle fatture e ricevuta e/o s.m.i. di avvenuto pagamento);
 - 6) spese per tributi comunali e per TARI relativi al 2022;
3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrono le condizioni), intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate/bonificate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristorate con altro finanziamento pubblico o privato.

ARTICOLO 4 – DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'anno 2022 è pari ad Euro 20.207,00, a valere sui fondi assegnati al Comune dal D.P.C.M. 24 settembre 2020.
2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto.
3. La quantificazione del contributo sarà effettuata in base al punteggio assegnato ad ogni richiedente secondo le modalità di seguito descritte:
 - Il totale dei punti massimo assegnabile è pari a 100;
 - I punti sono assegnati secondo quanto segue:
 - a) Per aumento delle spese per l'energia elettrica sostenute nel 2022 rispetto all'anno 2021 (max punti 50), documentate ai fini della richiesta di contributo:

- aumento delle spese per l'energia elettrica fino al 10%	punti 5
- aumento delle spese per l'energia elettrica maggiori del 10% e minori o uguali al 20%	punti 10
- aumento delle spese per l'energia elettrica maggiori del 20% e minori o uguali al 30%	punti 20
- aumento delle spese per l'energia elettrica maggiori del 30% e minori o uguali al 40%	punti 30
- aumento delle spese per l'energia elettrica maggiori del 40%	punti 50;
 - b) Per diminuzione del fatturato annuo 2022 rispetto al fatturato 2019 (max punti 30):

– diminuzione del fatturato da 0,01% al 5%	punti 5
– diminuzione del fatturato maggiore del 5% e fino al 15%	punti 15

– diminuzione del fatturato maggiore del 15%	punti 30
– alle nuove attività (ossia attivate dopo il 01/01/2022), per le quali non è possibile il raffronto con il 2019, sono attribuiti	punti 20
c) Per ammontare di spese di gestione (di cui all'art. 3) sostenute nel 2022 (max punti 20), documentate aifini della richiesta di contributo:	
– spese di gestione minori o uguali ad Euro 5.000,00	punti 5
– spese di gestione maggiori di Euro 5.000,00.- e minori o uguali ad Euro 10.000,00	punti 10
– spese di gestione maggiori di Euro 10.000,00	punti 20

Il valore economico del punto sarà ottenuto dividendo il totale delle somme disponibili (Euro 20.207,00) per la somma del totale dei punteggi assegnati ai richiedenti. Una volta ottenuto il valore in euro di 1 punto, ad ogni richiedente sarà assegnato un contributo pari al punteggio ottenuto (valore 1 punto per numero punti ottenuti = valore complessivo contributo). Si procede in questo modo per utilizzare completamente le risorse disponibili.

Il contributo massimo concedibile ad ogni impresa, assolti i vincoli in materia di aiuti di Stato, è pari ad Euro 2.500,00.-.

I contributi verranno assegnati ai primi 15 della graduatoria di merito e comunque sulla base di quanto previsto dall'art 2. punto 6) del presente bando.

Sull'importo assegnato saranno effettuate le eventuali trattenute fiscali di legge.

Ove la contribuzione non venga completamente assegnata o erogata, la quota rimanente sarà distribuita proporzionalmente a quanto già attribuito a tutti gli assegnatari.

Allo stesso modo, ove necessario, si procederà al contenimento della contribuzione ove la somma da erogare risultisuperiore a quella disponibile.

ARTICOLO 5 – CONVENZIONALITA' EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 D.P.C.M. 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del Regolamento (U.E.) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per la categoria.
2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), pubblicato in G.U. n. 175 il 28.07.2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.), in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recantela disciplina per il funzionamento del R.N.A. adottato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad aziende del settore agricolo, verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.
3. I regimi "de minimis" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Regolamento (U.E.) 1407/2013 stabilisce che un massimale di Euro 200.000,00.-, concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari, debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suostatus giuridico e dalle sue modalità di funzionamento"; la Commissione Europea sottolinea che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità, debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del Regolamento europeo applicabile dunque, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa, in virtù di un contratto concluso con quest’ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Da ricordare infine che, per stabilire il momento della concessione degli aiuti “de minimis”, ai fini del calcolo del massimale ed in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all’impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l’aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione; ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domandata parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell’aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l’impresa a ricevere l’aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l’espressione “esercizio finanziario”, con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell’impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento, e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l’esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si dovrà tenere conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E’ ribadito che gli aiuti in “de minimis” sono concedibili solo se “trasparenti”, ovvero per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione linda.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente) e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, etc.), oltre alle funzioni di controllo, il R.N.A. ed il Registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio, non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:

A. Verifica di ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda contenente l’attestazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, redatta in conformità all’allegato A del presente bando, e firmata dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorsoistruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili.

B. Individuazione dei beneficiari

Il Responsabile del Procedimento, dopo stilato l’elenco delle istanze ammissibili, procede al calcolo dei punteggi da assegnare ad ogni domanda e, sulla base di questo, al calcolo del valore del punto ed al calcolo dell’importo concedibile.

Qualora l’importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese, tenuto anche conto di eventuali

rinunce od altro, sia inferiore/superiore ai fondi stanziati per l'annualità di riferimento, il Responsabile del Procedimento determina l'importo liquidabile per ciascuna istanza ammissibile, provvedendo ai sensi dell'art.4.

ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 19 dicembre 2023

- La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A al presente bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire in forma digitale od olografa.

Essa dovrà essere corredata di:

- **documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo.**
- **documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società.**

Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione.

E’ ammibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA, non cumulabile per più attività.

Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

- La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - tramite PEC del Comune di Segonzano, all’indirizzo segreteria@PEC.comune.segonzano.tn.it
 - tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all’ufficio postale;
 - a mano, recandosi di persona presso l’Ufficio protocollo del Comune di Segonzano, in orario di apertura.
- Saranno ritenute irricevibili le domande:
 - pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate;
 - non redatte secondo il modello di cui all’allegato A del presente bando;
 - prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
 - prive della documentazione obbligatoria sopra elencata.
- La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della pubblicazione dell’elenco delle istanze ammissibili, con atto da indirizzare all’Amministrazione nelle forme di cui al comma 1.
- Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di contributo sarà intesa, anche ai fini dell’iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall’Amministrazione, e da calcolare tenendo conto dell’importo massimo del contributo (Euro 2.500,00.-), compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis” di cui all’art.5.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

- Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) attribuito dal Comune in fase di approvazione dell’iniziativa per la concessione del contributo in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data di ricevimento della comunicazione del C.U.P. o per altri documenti in cui il C.U.P. non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il C.U.P. con aggiunta manuale sulla fattura, ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 6, saranno approvati con deliberazione della Giunta comunale e pubblicati sul sito del Comune, Albo Pretorio/Avvisi, salve le ulteriori pubblicazioni dovute per legge.
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice Unico di Progetto” (C.U.P.), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.
2. Eventuale documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire al protocollo comunale, a pena di decaduta dal contributo, entro il termine fissato nella richiesta.
3. Al fine di procedere alla erogazione del contributo l'amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità contributiva e qualora dal DURC emerga una inadempienza contributiva, l'amministrazione attiverà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art 4 comma 2 del DPR 207/2010.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: anagrafe@comune.segonzano.tn.it, oppure telefonando agli uffici comunali 0461/686103 int. 1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00).
3. In osservanza dell'articolo 25 della Legge Provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato entro e non oltre 30 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Segonzano;
 - Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario rag. Pobric Elvira, che si avvale della collaborazione del personale dell'ufficio Anagrafe.
4. Le deliberazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ART. 12 – CONTROLLI, MONITORAGGIO, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi.
3. Il presente avviso non costituisce obbligazione per il comune di Segonzano che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

ART. 13 – REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/279 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dall'Ufficio competente del Comune di Segonzano per le finalità di gestione del bando per l'attribuzione di risorse economiche, e saranno trattati presso la banca dati automatizzata del Comune citato.

Il conferimento di tali dati, ai sensi del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla presente procedura. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di ammettere l'aspirante alla procedura di cui al presente bando.

Titolare del trattamento è il Comune di Segonzano, con sede in Segonzano, Fraz Scancio 64 (e-mail segreteria@PEC.comune.segonzano.tn.it, sito internet <https://www.comune.segonzano.tn.it>)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via TorreVerde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Il trattamento riguarda dati personali, anche sensibili, e giudiziari.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: i dati personali vengono raccolti e trattati per la finalità digestione della procedura, e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Fonte e modalità del trattamento:

- i dati personali vengono raccolti dal Comune e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli;
- i dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge;
- i dati sono oggetto di trasferimento all'estero (pubblicazione su internet);
- i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati dei servizi segreteria, finanziario, commercio ed anagrafe del Comune di Tione di Trento;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico, e comunque a termine di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- esercitare il diritto di accesso;
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- richiedere la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è depositata presso gli uffici comunali.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso orisarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Segonzano, all'Albo Pretorio e ne è data diffusione, anche per estratto, sulle bacheche comunali.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

Allegato A – Domanda di ammissione al contributo;

IL SINDACO

Dott. Villaci Pierangelo

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)